

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere
Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25543** del Registro di
Segreteria, promosso da M. C. P., nato a Omissis (Omissis) il Omissis,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Gloria De Montis, presso il cui
studio sito in Oristano, Vico Episcopio, nr. 12, ha eletto domicilio a mezzo
del relativo indirizzo PEC, avverso la determinazione dell'INPS, sede di
Oristano, nr. 95 in data 22.03.2021;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 11.06.2024, il relatore Consigliere
Tommaso Parisi, l'Avvocato Maria Gloria De Montis e l'Avvocato
Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12
luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge
14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20
dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui

al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Con il presente ricorso parte attrice, in qualità di orfano maggiorenne del defunto M. L. L., già appartenente all'Arma dei Carabinieri e titolare di pensione diretta, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l'Istituto previdenziale ha respinto la domanda presentata dall'interessato, in data 21.02.2020, volta ad ottenere la quota di pensione di reversibilità spettante al figlio superstite, per difetto del requisito concernente l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Dagli atti risulta che il ricorrente ha presentato l'istanza sopra indicata, in relazione al decesso del padre, avvenuto l'Omissis; la Commissione Medica di Verifica di Cagliari presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta dell'INPS in data 27.04.2020, emetteva il verbale nr. 9769 del 16.11.2020, con cui giudicava il nominato M., al momento della perdita del padre, non in possesso della condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Alla luce del suddetto parere l'Istituto previdenziale adottava la determinazione di reiezione impugnata.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha evidenziato, da un lato, che il proprio assistito è affetto da gravi patologie, in particolare "Disturbo bipolare cronico in trattamento farmacologico, Cardiomiopatia e Diabete mellito", come peraltro certificato dalla Commissione Medica istituita presso l'INPS di Oristano in data 14.09.2015, confermando il

giudizio di invalidità già espresso negli anni precedenti, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ed integrale compromissione della sua autonomia personale, a seguito di un grave trauma cranico da incidente stradale avvenuto nel 1998, dall'altro, che il predetto M. è in possesso degli altri due requisiti previsti dalla cornice normativa in materia, trattandosi di figlio a carico del proprio genitore al momento del decesso di quest'ultimo e non autosufficiente dal punto di vista economico, essendo in possesso unicamente della pensione di invalidità civile, come risulta dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Oristano, per le annualità 2018/2019. Il legale ha chiesto, pertanto, il riconoscimento del diritto del proprio cliente, previo affidamento, se del caso, di specifica CTU, all'attribuzione della pensione di reversibilità, sin dalla data della prima domanda in via amministrativa, con condanna dell'INPS al pagamento della prestazione richiesta oltre accessori maturati.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 07.01.2022, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, contestando, tra l'altro, il requisito della "vivenza a carico" di parte attrice per difetto di prova.

All'esito della precedente Udienza del 18.01.2022, la Sezione, con Ordinanza istruttoria nr. 6/2022 del 19.01.2022, ha chiesto al CTU nominato dal Dirigente Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, ASSL di Cagliari, di accertare la "sussistenza in capo al ricorrente, alla data del decesso del genitore avvenuto l'Omissis, delle condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa", ai fini dell'attribuzione del trattamento

pensionistico di reversibilità; il suddetto CTU nella sua composizione collegiale, comprendente anche un sanitario specialista in Psichiatria, dopo alcune richieste di proroga per la conclusione delle operazioni peritali, giustificate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, riferiva con la relazione emessa a seguito della seduta svolta il 12.03.2024 e trasmessa con nota del 29.04.2024, nella quale concludeva la propria articolata disamina evidenziando che alla suddetta data sussistevano le condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In merito alla domanda prospettata dal ricorrente, considerato che gli altri due requisiti previsti dall'articolo 13 del R.D.L. nr. 636 del 1939, come modificato dalla Legge nr. 218 del 1952 e dalla Legge nr. 903 del 1965, per l'ottenimento della pensione di reversibilità a beneficio dell'orfano maggiorenne, ossia lo stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica, nonché il mantenimento del figlio da parte del genitore, risultano, diversamente da quanto dedotto, peraltro in maniera apodittica e generica, dall'Amministrazione resistente nella comparsa, assolutamente pacifici ed ampiamente provati dalla documentazione esistente nel fascicolo processuale e depositata dalla difesa dell'interessato, in particolare la certificazione consegnata dall'Agenzia delle Entrate, afferente sia all'interessato che al defunto genitore, nonché quella rilasciata dal Comune di Oristano, questo Giudice deve rivolgere la sua attenzione sulla sussistenza o meno del terzo requisito ineludibile ai fini dell'attribuzione dell'assegno richiesto da parte attrice, cioè lo stato di inabilità che comporta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere

qualsiasi attività lavorativa.

La risposta al descritto quesito, ad avviso della Sezione, non può che essere affermativa, in funzione del contenuto dettagliato e puntuale riveniente dalla CTU disposta da questo Giudice ed alle cui conclusioni si formula espresso ed integrale rinvio, senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza; in dettaglio, le molteplici e gravi infermità riscontrate in capo al ricorrente, quali “Disturbo Bipolare tipo 1 in trattamento (in atto “Disturbo schizoaffettivo cronico grave”), “Cardiomiopatia dilatativa in buon compenso clinico, classe II NYHA” e “Diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico in scarso compenso”, determinavano indubbiamente, alla data dell’08.02.2020, l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’esito della perizia in parola appare del tutto attendibile e convincente, scevro da vizi logici o incongruenze o contraddizioni che ne possano minimamente minare le sue persuasive e condivisibili considerazioni tecniche.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all’attribuzione della quota di pensione di reversibilità inerente al genitore defunto, con conseguente condanna dell’Istituto previdenziale a corrispondere la prestazione richiesta a decorrere dall’08.02.2020, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, considerate la natura e la complessità della presente controversia, nonché le oggettive difficoltà tecniche afferenti all’accertamento del requisito sanitario previsto dalla Legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da M. C. P. e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente all'attribuzione della quota di pensione di reversibilità inerente al genitore defunto, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a corrispondere la prestazione richiesta a decorrere dall'08.02.2020, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio dell'11.06.2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 14/06/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto L.vo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus